

Comune di Firenze
Assessorato al Terzo Settore Accoglienza Integrazione
Direzione Sicurezza Sociale
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Firenze

Immigrazione

La normativa

Luigi Mughini / Anna Zucconi

(Guida ragionata al D.P.R. 18/10/2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31/8/99, n. 394, in materia di Immigrazione", ai sensi dell'art. 34, c.1, della L. 189/02)

Edizioni Comune Network

Publicazione promossa dall'Assessorato al Terzo Settore, Accoglienza, Integrazione in collaborazione con il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Firenze

Testi: Avv. Luigi Mughini, Associazione Progetto Arcobaleno Onlus

Anna Zucconi, Caritas Diocesana di Firenze

Coordinamento: Giuseppina Bonanni, Ufficio Immigrati, Direzione Sicurezza Sociale, Via Verdi 24, Firenze, tel. 055 2769791, e-mail immigr@comune.fi.it

Organizzazione editoriale: Comune Network

Traduzioni: Cooperativa srl Mondo Unico

Grafica e impaginazione: Homographicus

Stampa: IT.COMM.

ISBN 88-89608-04-8

Le schede tematiche facilitate sono disponibili nelle seguenti lingue: albanese, arabo, cinese, inglese, rumeno, russo, somalo, spagnolo.

Tutti i testi sono alle pagine www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/stranieri/immigra.htm

Schede facilitate per argomento **2**

Indice

Legenda	pag. 5
Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio	pag. 7
Protezione sociale	pag. 10
Iscrizione anagrafica e obblighi dell'ospitante	pag. 12
Assistenza sanitaria	pag. 15
Acquisto della cittadinanza italiana	pag. 21
Matrimonio	pag. 30
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi	pag. 32
Indirizzi utili	pag. 35



Legenda

ASL	Azienda Sanitaria Locale
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CPC	Codice di Procedura Civile
CPP	Codice di Procedura Penale
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPL	Direzione Provinciale del Lavoro
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
MIUR	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
U.T.G.	Ufficio Territoriale del Governo
Reg.	Regolamento d'attuazione al Testo Unico
Siaist	Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
STP	Straniero temporaneamente presente
SUI	Sportello Unico per l'Immigrazione
T.U.	Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico



VISTO D'INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

Soggetti interessati

- 1) È consentito l'ingresso in Italia per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, in favore dei cittadini stranieri:
 - A **maggiori di età**, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche (mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno), nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
 - B **minori di età, comunque, maggiori di anni 14**, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché se accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
- 2) È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate da amministrazioni¹, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite da decreto interministeriale.
- 3) È consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al punto precedente e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quei casi di ingresso per lavoro in casi particolari. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite da decreto interministeriale.

Organi di riferimento

Il visto di ingresso va chiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza o territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

Accesso all'università

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo².

L'ammissione è comunque subordinata a verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

Alla domanda lo straniero deve allegare

- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio
- le condizioni di alloggio
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio, del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. Sono compresi le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero. Associazioni professionali e sindacali, enti e associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni possono prestare la garanzia se sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dal regolamento³

- la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria stranieri, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Tale dichiarazione deve fornire anche informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul titolo di studio.

Richiesta del permesso di soggiorno

Entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, gli studenti stranieri devono presentarsi alla questura della città dove intendono stabilirsi per richiedere il permesso di soggiorno per studio.

Rinnovo del permesso di soggiorno

- è rinnovato allo studente che nel primo anno di corso abbia superato una verifica di profitto e, negli anni successivi, almeno due verifiche
- per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto fermo restando il numero complessivo di rinnovi
- non può essere comunque rilasciato per più di 3 anni oltre la durata del corso di studio
- può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

Accesso all'università per gli stranieri già residenti in Italia

È consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario e motivi religiosi.

È consentito anche agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o equipollente, se conseguito all'estero, e agli stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Conversione del permesso di soggiorno da "studio" a "lavoro subordinato"

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare⁴ allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro.

Il SUI invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote d'ingresso e gliene comunica l'esito. Lo Sportello, in caso di sussistenza della quota, convoca lo straniero per la sottoscrizione del contratto e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lo informa circa la data in cui potrà ritirarlo.

La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, **non viene effettuata** nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. Il numero di questi permessi di soggiorno convertiti in "lavoro subordinato", verrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, può richiedere la conversione di tale titolo **in permesso di soggiorno per lavoro autonomo**⁵.

¹ Per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN

² Informarsi presso le stesse rappresentanze diplomatiche o consolari o presso Segreteria Studenti Stranieri, Piazza S. Marco 4, Firenze, tel.055 2757229 - fax 055 275768. E-mail: ustr@adm.unifi.it riguardo al numero dei posti disponibili e ai termini per la pre-iscrizione e l'iscrizione all'università

³ D.P.R. n.394/1999 così come modificato da D.P.R. 334/2004, artt. 52, 53 e 54

⁴ Le domande possono essere presentate soltanto nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio

⁵ Vedi scheda "Lavoro autonomo" punto 2).

PROTEZIONE SOCIALE¹

Soggetti interessati

Allo straniero, soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento, nei confronti del quale possano sorgere concreti pericoli di incolumità personale, conseguenti al tentativo di liberarsene, la questura rilascia un **permesso di soggiorno per “motivi umanitari”**, che gli consente di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Modalità

La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata

- dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti in un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, convenzionati con l’ente locale e abilitati, quindi, alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero
- dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, nel corso del quale lo stesso abbia reso dichiarazioni

La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni (gravità ed attualità del pericolo e rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per l’individuazione o cattura dei responsabili dei delitti), provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Requisiti essenziali

- il parere del Procuratore della Repubblica, quando sia iniziato il suddetto procedimento penale ed il procuratore abbia ommesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale per l’attuazione dello stesso
- l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso
- l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

Questo permesso di soggiorno per motivi umanitari

- **ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno², o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia**
- **è revocato** in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore o quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
- **consente** l’accesso ai servizi assistenziali ed allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età
- **consente l’esercizio del lavoro subordinato³** (previo inserimento nell’elenco anagrafico, art 41 D.P.R. 334/2004, o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro) **e del lavoro autonomo** (se sussistono i requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative)

- **alla scadenza**, qualora l'interessato risulti avere in corso un'attività lavorativa, è rilasciato un permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta e per la durata stabilita per tale titolo di soggiorno (lavoro subordinato / lavoro autonomo)
- **può essere inoltre convertito** in permesso di soggiorno per studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi

Il **permesso di soggiorno per motivi umanitari** (protezione sociale) **può essere rilasciato**, anche all'atto delle dimissioni dell'istituto di pena, su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, **allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età**, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

¹ La legge 155/2005 (G.U. n.177, 1.08.2005), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, introduce nuove norme in materia di permessi di soggiorno ai fini investigativi.

² Agli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale, al rinnovo del permesso di soggiorno non è richiesta la disponibilità dei mezzi di sussistenza né la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio.

³ Reg. art. 14 comma 1 c)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA¹ e OBBLIGHI DELL'OSPITANTE

L'iscrizione anagrafica² viene effettuata

- per nascita³, nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse
- quando i genitori sono ignoti, nell'anagrafe dove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato
- per esistenza giudizialmente dichiarata
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato, oppure accertato dall'ufficiale di anagrafe⁴ tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle **persone senza fissa dimora**⁵ (che si considera residente nel comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita⁶), nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

Gli stranieri iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno (l'iscrizione non decade durante il rinnovo del permesso di soggiorno).

Per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale deve essere effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale d'anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse si deve procedere a nuova iscrizione anagrafica.

La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.

Se l'ufficiale d'anagrafe verifica la sussistenza della dimora abituale, la durata del permesso di soggiorno o il suo tipo, preso atto che al momento del provvedimento d'iscrizione questo deve essere valido, non possono essere ostativi all'iscrizione anagrafica⁷.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio, se non vi è stata iscrizione anagrafica, devono essere comunicate dallo straniero alla questura competente per territorio entro 15 giorni⁸.

I detenuti stranieri vengono iscritti nell'anagrafe del comune ove ha sede l'istituto di pena, in quanto la loro permanenza in Italia è determinata dall'esistenza di una sentenza che li obbliga a soggiornarvi⁹. Se tale iscrizione non viene effettuata da chi dirige l'istituto, l'ufficiale di anagrafe procede agli adempimenti di competenza (vedi nota 4). Gli spostamenti legati a contingenti motivi processuali non possono influire sul luogo d'iscrizione anagrafica del detenuto, né possono farlo ritenere senza fissa dimora. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, dei detenuti in attesa di giudizio¹⁰.

Modalità

La domanda deve essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia.

Per la prima iscrizione o per il cambio di residenza¹¹ occorrono:

- passaporto in corso di validità (per i cittadini della UE è sufficiente la carta d'identità del proprio paese) o carta d'identità rilasciata da un altro Comune italiano
- permesso di soggiorno valido (se primo rilascio, deve avere validità pari o superiore a tre mesi)
- documenti originali relativi allo stato civile delle persone (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.). Tali documenti possono consistere in:

- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, accompagnati da una traduzione in italiano conforme al testo straniero
- originali legalizzati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento che potranno essere tradotti e giurati presso la Pretura¹²
- una dichiarazione, contenente tutti i dati anagrafici, rilasciata dal proprio consolato o ambasciata, con firma legalizzata presso la competente Prefettura.
- se si è titolari di patente di guida italiana e/o di carte di circolazione di veicoli, si deve compilare un modulo che viene consegnato al momento della prenotazione.

ATTENZIONE: è indispensabile la perfetta corrispondenza fra i dati contenuti nel documento d'identità ed i dati sul permesso di soggiorno. Non sarà possibile ottenere la certificazione dei dati inerenti lo stato civile, senza aver presentato i relativi documenti originali.

Per il cambio di indirizzo¹³ occorrono:

- documento di identità valido (passaporto o carta di identità)
- permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo)
- se si è titolari di patente di guida italiana e/o di carte di circolazione: compilazione di un modulo che viene consegnato al momento della prenotazione

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione, cambio di residenza e cambio d'indirizzo viene effettuata solo dopo che la Polizia Municipale ha accertato che i richiedenti abitano effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza o del cambiamento sarà quella in cui è stata presentata la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe.

Tutti coloro che si iscrivono, cambiano residenza o indirizzo sono tenuti a presentare denuncia alla Direzione Tributi relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.

La cancellazione avviene

- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

La carta d'identità, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente¹⁴, non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno.

OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le violazioni delle presenti disposizioni sono soggette a sanzione amministrativa.

¹ Comune di Firenze, Ufficio Anagrafe – Via dei Leoni 5

² **Attenzione:** se l'immigrazione, il cambio di residenza o il cambio di indirizzo avvengono presso un nucleo familiare già esistente (cioè presente nello stesso appartamento e già iscritto in anagrafe), la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche da un componente maggiorenne dello stesso. Se la richiesta viene fatta presso un affittacamere o un albergo, è necessario produrre una dichiarazione del titolare su carta intestata che contenga esplicitamente l'autorizzazione a iscriversi presso la struttura

³ Non è necessario inserire il minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell'iscrizione anagrafica dello stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita (Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti)

⁴ In base al DPR 223/1989 ed alla Legge 1228/1954, qualora l'ufficiale di anagrafe accerti un trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, senza che l'interessato si sia iscritto all'anagrafe o abbia comunicato eventuali mutazioni di posizione (costituzione di nuova famiglia, mutamenti nella composizione della famiglia o della convivenza, cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza, della qualifica professionale o del titolo di studio) egli deve invitarlo a regolarizzare la sua posizione

⁵ In base all'Ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2005/00474 del 13.06.2005, coloro che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, ma che abitualmente dimorano nel territorio comunale, possono eleggere la propria residenza anagrafica presso via L. Lastrucci (ex Casa Comunale) oppure accedere alla procedura "la residenza come chiave d'accesso ai percorsi di inclusione sociale per le persone senza fissa dimora", prevista dalla stessa ordinanza

⁶ Legge 1228/1954, Art. 2

⁷ Il Ministero dell'Interno (circolare n. 28 del 23/12/2002) ha disposto che al fine dell'iscrizione anagrafica, in presenza di valido permesso di soggiorno, si deve prescindere dalla sua durata e dal suo tipo. Se l'ufficiale d'anagrafe, quindi, verifica la sussistenza della dimora abituale, la durata del permesso di soggiorno, preso atto che al momento del provvedimento di iscrizione questo debba essere valido, o il suo tipo, non possono essere ostativi all'iscrizione anagrafica. Egli non può rifiutare di ricevere l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione anagrafica da parte di chi esibisce un permesso di soggiorno di durata limitata (es. turismo, studio ecc.) e tale dunque da lasciar presumere la mancata sussistenza del requisito della dimora abituale; saranno i successivi accertamenti e tutti gli elementi che l'ufficiale d'anagrafe è tenuto ad acquisire a contribuire a formarne il convincimento ed a supportare l'accoglimento o il rigetto della richiesta di iscrizione (www.piemmenews.it)

⁸ T.U. Art.6, commi 7 e 8

⁹ Ministero dell'Interno – Nota prot. 200502093-15100/4208 del 19 aprile 2005 "Iscrizione anagrafica detenuto straniero"

¹⁰ DPR 223/1989, Art. 8 comma 1 c

¹¹ Iscrizione con provenienza dall'estero o da altro Comune

¹² Pretura di Firenze: Piazza San Martino n. 2 – tel. 055 264271

¹³ Trasferimento da un appartamento ad un altro in una città

¹⁴ Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

ASSISTENZA SANITARIA

Cittadini Non Comunitari

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce piena assistenza sanitaria a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dallo stesso SSN ed alla sua validità temporale. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

NON E' NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA

1) ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN

Soggetti interessati

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno, o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato, lavoro autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, asilo politico, motivi umanitari, richiesta asilo¹, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza e motivi religiosi².

L'assistenza sanitaria spetta anche ai **familiari a carico**, regolarmente soggiornanti (se non in possesso di un permesso di soggiorno che attribuisca loro il diritto all'assistenza a titolo proprio), e, fino dalla nascita, ai figli minori.

Per il **lavoratore stagionale** l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'Azienda Sanitaria Locale del comune indicato nel permesso di soggiorno.

L'iscrizione al SSN **non è obbligatoria per le seguenti categorie di lavoratori stranieri³**, che non sono tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio
- dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere
- stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Per questi cittadini stranieri permane l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione volontaria (a pagamento) al SSN valida anche per i familiari a carico.

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per motivi di cura, non hanno diritto all'iscrizione facoltativa né tantomeno obbligatoria al SSN e dovranno pagare l'intero costo dei trattamenti sanitari ricevuti.

Luogo e requisiti per l'iscrizione

Presso il presidio territoriale della ASL del Comune di residenza o del Comune di effettiva dimora (quello indicato sul permesso di soggiorno).

Per fare domanda d'iscrizione sono necessari:

- il permesso di soggiorno (in caso di rinnovo: ricevuta della richiesta di rinnovo)
- se disoccupato: certificato di iscrizione nelle liste di collocamento

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Cessa, invece, in caso di mancato rinnovo di revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla ASL, da parte della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Con l'iscrizione si riceve il **Documento per l'Assistenza Sanitaria**, che dà diritto a ricevere gratuitamente, o con pagamento del Ticket⁴, le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, etc., medicine, assistenza riabilitativa e protesica, etc. ...

In caso di smarrimento o furto, recandosi con un documento d'identità al presidio sanitario dove è stata richiesta l'iscrizione e compilando l'autocertificazione di denuncia, si ottiene il rilascio del duplicato.

2) ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN

Soggetti interessati

Stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi per motivi diversi da quelli sopra elencati. Questi stranieri sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, in uno dei seguenti modi:

- mediante polizza assicurativa valida sul territorio nazionale con istituto assicurativo italiano o straniero (controllare che tipo di prestazioni sono previste dall'assicurazione)
- mediante iscrizione al SSN dietro pagamento di un contributo annuo. L'iscrizione è valida anche per i familiari a carico, salvo che per
 - gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio: gli studenti possono stipulare una polizza assicurativa o iscriversi volontariamente (a pagamento) al SSN (se con familiari a carico, l'importo è pari al doppio)
 - gli stranieri collocati "alla pari", che possono stipulare una polizza assicurativa o iscriversi volontariamente (a pagamento) al SSN.

Luogo e requisiti per l'iscrizione

Presso il presidio territoriale della ASL del Comune di residenza o del Comune risultante dal permesso di soggiorno.

Per fare domanda di iscrizione sono necessari

- copia della polizza assicurativa stipulata o ricevuta del versamento al SSN del contributo previsto
- un permesso di soggiorno di validità superiore a tre mesi (anche di durata inferiore, se studente, richiedente asilo o collocato alla pari).

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione volontaria **scade il 31 dicembre** e deve essere rinnovata annualmente. Il contributo annuo si versa per intero anche se ci si iscrive durante l'anno.

Agli stranieri in possesso di un **permesso di soggiorno di validità non superiore a tre mesi** e, quindi, non iscritti al SSN vengono assicurate le prestazioni ed i servizi offerti dal SSN dietro pagamento, per intero, delle relative tariffe. Sono esentati dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria, poiché provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto **trattati ed accordi bilaterali**: Australia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Federazione Serbia e Montenegro, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia e Svizzera.

Ad essi la ASL di competenza territoriale rilascia il **"carnet della salute"** che prevede l'assistenza sanitaria alla pari dei cittadini italiani (con la sola esclusione del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta).

3) STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO E RICHIEDENTI ASILO TRATTENUTI NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA O NEI CENTRI D'IDENTIFICAZIONE - TESSERINO STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)

A questi stranieri sono assicurate comunque:

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio. Oltre le cure urgenti, che non possono essere rimandate senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, sono garantite anche le cure essenziali relative a malattie non pericolose nell'immediato, ma che non curate potrebbero determinare danni alla salute e rischi per la vita (ad esempio diabete, malattie cardiache, malattie del polmone, ipertensione, etc. ...)
- i programmi di medicina preventiva. In particolare vengono tutelate: gravidanza e maternità, salute del minore, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Queste prestazioni vengono erogate senza costi per il paziente, qualora dichiarati di essere privo di risorse economiche.

In base alla legge italiana, **l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non comporta alcun tipo di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza**, salvo i casi legati a fatti criminosi.

Luogo e requisiti per la richiesta di Tesserino STP:

Il cittadino straniero irregolare, anche se privo di documento di riconoscimento, recandosi presso le competenti strutture dell'ASL⁵, può richiedere il documento sanitario con un codice regionale a sigla STP, di validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza sul territorio nazionale, che potrà essere utilizzato per l'assistenza sanitaria ambulatoriale e ospedaliera.

4) ASSISTENZA PER I DETENUTI ⁶

Gli stranieri detenuti o internati negli istituti penitenziari, in regime di semilibertà o sottoposti a misure alternative della pena sono iscritti al SSN a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. Tali soggetti, limitatamente al periodo della pena, hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi e sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN.

ASSISTENZA SANITARIA Cittadini Comunitari

1) Cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia⁷

Gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti all'Unione Europea⁸, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente al SSN, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti. L'iscrizione si effettua presso la ASL di residenza e copre tutta la durata di validità del permesso o carta di soggiorno per il titolare ed i familiari a carico.

2) Soggiorno temporaneo in Italia per motivi diversi da lavoro⁹

Il cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo¹⁰ o della Svizzera che, durante un soggiorno temporaneo in Italia, abbia necessità di far ricorso a cure sanitarie urgenti (o impreviste), può ottenere le prestazioni sanitarie a titolo gratuito (salvo il pagamento di un ticket a carico dell'assistito) presso le strutture pubbliche e private convenzionate del SSN.

Per questo scopo, il Ministero della Salute ha istituito uno speciale *carte* (libretto-modulario) che viene rilasciato dalla ASL a tutti coloro che presentano la "Tessera Europea di Assicurazione Sanitaria" (che, a partire dal 1 giugno 2004, sostituisce i formulari E 111 e similari), è valido su tutto il territorio italiano e riporta le istruzioni per ottenere le prestazioni sanitarie negli ambulatori e negli ospedali del SSN a gestione diretta oppure in quelle private accreditate.

Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia possibile utilizzare la "TEAS", al rientro in patria si può chiedere alla propria Assicurazione il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Questa possibilità è concessa da una speciale norma comunitaria la quale prevede, solo per i casi urgenti, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato di soggiorno temporaneo. È necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.

LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Dal 19 gennaio 2004 la Toscana ha **abolito il libretto di idoneità sanitaria (LISA) per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti**. Viene riconosciuto, invece, il ruolo primario della formazione e dell'aggiornamento degli operatori del settore alimentare e diventa, quindi, obbligatorio frequentare corsi di formazione¹¹, grazie ai quali dovranno aumentare le conoscenze sulle norme igieniche e di comportamento, indispensabili per garantire la salubrità e la sicurezza degli alimenti.

Rimane l'obbligo, per la ASL, di rilasciare il LISA ai soggetti che lavorano nel settore alimentare in altre regioni, in cui sia ancora obbligatorio il possesso di tale libretto.

Il Comune di Firenze¹² ha abolito il libretto di idoneità sanitaria anche per barbieri, parrucchieri ed estetisti. Per gli operatori di questi settori è prevista una formazione continua da parte dell'Azienda Sanitaria, in collaborazione con le associazioni di categoria.

DICHIARAZIONE DI NASCITA DI UN FIGLIO IN ITALIA

Quando nasce un bambino, è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.

Soggetti interessati

La dichiarazione di nascita può essere fatta da uno dei genitori, da una persona con procura speciale di uno dei genitori o da un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Luogo e requisiti per l'iscrizione:

La dichiarazione di nascita può essere fatta:

- entro tre giorni dalla nascita:
 - presso l'ospedale o la casa di cura¹³ dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario¹⁴ o da persona da lui delegata oppure
- entro dieci giorni dalla nascita alternativamente:
 - presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita
 - presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita
 - presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti
 - presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.

I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, dovranno essere accompagnati da un interprete.

Per fare domanda di iscrizione sono necessari, oltre al passaporto:

- **in caso di riconoscimento di figlio naturale¹⁵:** dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese
- **genitori stranieri che intendono dare al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale:** dichiarazione consolare o dell'ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome del bambino secondo le leggi di quello Stato.

¹ Sono esclusi da tale diritto i richiedenti asilo trattenuti presso i Centri d'Identificazione.

² Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 42 comma 6

³ Art. 27, comma 1, lettere a), i) e q) del T.U.

⁴ È prevista l'esenzione dal ticket per determinate categorie (invalidi, persone affette da determinate patologie, donne in stato di gravidanza, ecc.): informazioni presso l'ASL.

⁵ Per gli indirizzi dei Presidi socio sanitari consulta la "Guida ai Servizi" del Servizio Immigrazione del Comune di Firenze – www.comune.firenze.it.

⁶ D.Lgs. 22.06.1999, n. 230

⁷ Ministero della Sanità DM 18.03.1999

⁸ Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

⁹ Reg. (CEE) n. 631/2004

¹⁰ Islanda, Liechtenstein, Norvegia

¹¹ L.R. 12.05.2003, n. 24 - Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare

¹² Deliberazione C.C. 66/17 del 24.02.2003

¹³ Legge n. 127/1997, art. 2

¹⁴ Il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro 10 giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre

¹⁵ Genitori non coniugati

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

1) AUTOMATICAMENTE

È automaticamente cittadino italiano

- il figlio di padre o di madre cittadini italiani
- chi è nato nel territorio della Repubblica¹, se entrambi i genitori sono ignoti o apoliti², ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono
- il figlio di genitori ignoti, trovato nel territorio della Repubblica, se non viene provato il possesso di altra cittadinanza
- lo straniero adottato durante la minore età da cittadino italiano³

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

2) A DOMANDA

2 a) Lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado sono stati cittadini italiani per nascita, diviene cittadino:

- se presta effettivo servizio militare⁴ per lo Stato italiano e dichiara preventivamente⁵ di voler acquistare la cittadinanza italiana
- se assume⁶ pubblico impiego alle dipendenze dello Stato⁷, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2 b) Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Nei casi in cui non possa dimostrare l'ininterrotta residenza legale in quanto i genitori hanno omesso di provvedere alla sua regolarizzazione, oppure hanno provveduto ad assolvere agli adempimenti prescritti solo a notevole distanza di tempo dalla sua nascita, lo straniero nato in Italia può richiedere l'acquisto della cittadinanza solo se concorrono le seguenti condizioni⁸:

- la sua nascita, avvenuta in Italia, è stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici
- se i genitori, al momento della nascita, erano legalmente residenti con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica
- se tale condizione dei genitori ha continuato a permanere per tutto il periodo considerato (quanto meno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo).

Non può fare richiesta, invece, lo straniero, nato in Italia, che abbia interrotto la residenza sul territorio prima del raggiungimento della maggiore età.

Documentazione richiesta

- atto di nascita
- certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado
- documentazione relativa alla residenza legale (per l'acquisto ai sensi del punto 2 b)

2.2 Organi di riferimento

Le dichiarazioni di elezione della cittadinanza (punto 1) e le dichiarazioni di volontà e la prestazione di giuramento (punto 2.a - 2.b) sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2.c) Naturalizzazione⁹ Soggetti interessati

La cittadinanza può essere concessa:

- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado sono stati italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni
- b) allo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati italiani per nascita: egli può divenire cittadino italiano se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente e senza interruzioni da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento della stessa, di volere acquistare la cittadinanza italiana
- c) allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione
- d) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano
- e) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano
- f) all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- g) allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

Le condizioni previste per le suddette domande di naturalizzazione, devono permanere fino alla prestazione del giuramento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o, all'estero, dinanzi all'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza.

Organi di riferimento e documentazione richiesta

La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica italiana, con allegati i documenti sottoelencati va presentata alla Prefettura¹⁰ in 4 copie:

- 1 domanda in bollo da 14,62 € + 3 domande in carta semplice
- 1 originale + 3 fotocopie di ogni documento allegato

La domanda consiste in un modulo prestampato da compilare. Questo modulo va ritirato presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato¹¹.

Documenti da allegare

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e paternità e maternità del richiedente
- 2) certificato storico di residenza¹² in bollo da 14,62 € (sostituibile con autocertificazione)
- 3) certificato di stato di famiglia in bollo da 14,62 € (sostituibile con autocertificazione)
- 4) certificato penale¹³ del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della rappresentanza

diplomatica o consolare italiana (documento sostituibile con autocertificazione solo per i cittadini comunitari)

- 5) certificato generale del Casellario Giudiziale, da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica (in bollo da 14,62 € e sostituibile con autocertificazione)
- 6) copia del mod. 740 o 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L'autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall'ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso
- 7) dichiarazione di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura¹⁴;
- 8) dichiarazione di autorizzazione per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura¹⁵.

Per gli stranieri rifugiati politici o apolidi

- il certificato penale è sostituito da un atto notorio da farsi in Pretura, nel quale si attesti di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso nel Paese di origine
- il certificato di nascita è sostituito da un atto di notorietà, formato davanti al Pretore del luogo ove l'interessato risiede, contenente la dichiarazione giurata dei testimoni, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione, la residenza dell'interessato e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita nonché le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle siffatte dichiarazioni
- il certificato penale del paese di origine è sostituito da originale o copia autenticata (in Comune) del documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati o apolidi.

2.d) Matrimonio con cittadino/a italiano/a¹⁶

Soggetti interessati

Lo/la straniero/a o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale, può chiedere la cittadinanza italiana quando:

- a) risiede legalmente da almeno 6 mesi in un comune italiano ovvero
- b) dopo 3 anni dalla data del matrimonio

Cause ostative

Esistenza di procedimenti penali gravi e di comprovati problemi per la sicurezza dello Stato.

L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di 730 giorni. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna, mentre l'istanza respinta per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, potrà essere riproposta dopo 5 anni.

Organi di riferimento e documentazione richiesta

La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica italiana, con allegati i documenti sottoelencati va presentata alla Prefettura¹⁷ in 4 copie:

- 1 domanda in bollo da 14,62 € + 3 domande in carta semplice
- 1 originale + 3 fotocopie di ogni documento allegato

2.4 La domanda consiste in un modulo prestampato da compilare. Questo modulo va ritirato presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato¹⁸.

Documenti da allegare

- 1)** estratto per riassunto dal registro dei matrimoni, rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto
- 2)** atto di nascita completo di tutte le generalità o, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante
- 3)** certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza relativi ai precedenti penali tradotto in lingua italiana (documento sostituibile con autocertificazione solo per i cittadini comunitari)
- 4)** certificato storico di residenza (in bollo da 14,62 € e sostituibile con autocertificazione)
- 5)** certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo da 14,62 €, sostituibile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹⁹, con firma apposta davanti all'impiegato addetto a ricevere l'istanza)
- 6)** certificato generale del casellario giudiziale da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica di Firenze (in bollo da 14,62 € e sostituibile con autocertificazione)
- 7)** certificato di stato di famiglia (in bollo da 14,62 € e sostituibile con autocertificazione)
- 8)** dichiarazione in carta libera di impegno a comunicare tempestivamente alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o residenza²⁰.

Tempi e modalità

L'autorità che ha ricevuto l'istanza ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'Interno, ed entro 30 giorni, se completa e regolare, inoltra allo stesso Ministero la relativa documentazione con le proprie osservazioni e il rapporto informativo della Questura²¹. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro questi 30 giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni, ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Se questo parere è favorevole, il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il termine per la definizione dei procedimenti è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato entro i successivi 15 giorni²². **Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.**

Lo/la straniero/a o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza o di rigetto della relativa istanza, decorsi i 730 giorni previsti, matura il diritto ad ottenere la cittadinanza.

3) RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DI CITTADINANZA AI CITTADINI STRANIERI DI CEE-PO ITALIANO²³

Può ritenersi italiano il discendente di cittadino/a²⁴, seppur nato all'estero ed ivi sempre residente.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza²⁵, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano.

Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune di nascita italiano
- 2) atti di nascita (con traduzione ufficiale in italiano), di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero (con traduzione ufficiale in italiano) se formato all'estero
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (con traduzione ufficiale in italiano), attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555²⁶;
- 7) certificato di residenza.

L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, se rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Il Sindaco, verificata la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita "*iure sanguinis*" la cittadinanza italiana, dispone la trascrizione degli atti di stato civile e procede al rilascio dell'apposita certificazione di cittadinanza.

Le persone originarie dei territori italiani facenti parte del cessato impero austro - ungarico,

che emigrarono all'estero prima del 16 luglio 1920 e i loro discendenti, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano, entro il 20 dicembre 2005, una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, se residenti all'estero²⁷.

ATTENZIONE:

Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono risultare esattamente coincidenti in tutti gli atti e, dato che nel controllo della regolarità della documentazione esibita si farà riferimento esclusivamente alle generalità desumibili dalla documentazione straniera prodotta (atto originale di nascita, passaporto, certificato penale del paese d'origine e/o di successiva eventuale residenza), queste dovranno essere conformi negli atti rilasciati dalle autorità italiane (residenza, matrimonio, permesso soggiorno, stato famiglia, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale), anche se i nomi previsti dagli ordinamenti statali d'appartenenza sono diversi rispetto all'ordinamento italiano²⁸.

Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con un'attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato d'appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti²⁹. Qualora vi siano discordanze sul luogo di nascita, l'attestazione consolare dovrà riportare le medesime precisazioni.

2b Traduzione e legalizzazione dei documenti

I documenti di cui ai punti 1 e 4 dovranno essere **tradotti** in lingua italiana dall'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di rilascio del documento, oppure da un traduttore ufficiale, o dall'Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia e **legalizzati** presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano presente nello Stato di formazione dell'atto.

Se rilasciati dai seguenti Paesi, gli stessi documenti possono invece essere **legalizzati mediante timbro apostille**, apposto dall'autorità competente nel Paese di rilascio del documento³⁰:

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Domenica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Giappone, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Lituania, Macao, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Suriname, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina e Venezuela.

Gli stessi documenti sono **esenti dalla legalizzazione** da parte dell'Autorità diplomatica italiana e dalle apostille, se rilasciati dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Cittadini stranieri nati in Kosovo: gli atti amministrativi emessi dall'UNMIK, non necessiterebbero, in linea di principio, di una legalizzazione a cura del competente Ufficio Consolare italiano a Pristina, il quale, se ritenuto necessario, potrà quindi procedere a detta legalizzazione intesa come attestazione della provenienza e veridicità della firma apposta su tali atti dal loro estensore³¹.

Per **il rilascio di documenti ai cittadini iracheni**, è competente la "Sezione per la tutela degli interessi della Repubblica dell'Iraq" presso l'Ambasciata italiana del Sudan³².

4) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

4.a) Per rinuncia

Il cittadino che possiede, acquista, o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo nei casi in cui gli ordinamenti stranieri contemplino la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto volontario di altra cittadinanza. Egli può, però, rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora risieda o stabilisca all'estero la propria residenza³³.

Per poter rinunciare alla cittadinanza italiana devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la detenzione di un'altra cittadinanza
- la ritenzione o il trasferimento della residenza all'estero.

La perdita interverrà il giorno successivo a quello in cui la persona interessata avrà reso la dichiarazione di rinuncia.

4.b) Per la Convenzione di Strasburgo³⁴

La Convenzione stabilisce che i cittadini, residenti all'estero, degli Stati contraenti (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi) perdono la loro precedente cittadinanza qualora acquistino o riacquistino volontariamente la cittadinanza di un altro dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione: essi non possono essere autorizzati a conservare la cittadinanza precedente.

Di conseguenza, il cittadino italiano residente all'estero che acquista volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti (con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Spagna, che hanno aderito soltanto al capitolo della Convenzione relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, e della Germania, che non aderisce più alla Convenzione), perde la cittadinanza italiana.

La Convenzione di Strasburgo disciplina anche le vicende della cittadinanza dei minorenni, in dipendenza di quelle della cittadinanza dei genitori³⁵.

L'Italia ha inoltre ratificato il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 1963, sottoscritto, allo stato attuale, anche dalla Francia e dai Paesi Bassi. In base a tale Accordo, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un'altra Parte contraente sul cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data anteriore al compimento del 18° anno di età, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine. In caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il cittadino che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità del coniuge, conservi la sua nazionalità d'origine.

4.c) Per rinuncia da parte di chi ha acquistato/riacquistato la cittadinanza durante la minore età³⁶

Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza.

4.d) Per rinuncia o per sanzione da parte dell'adottato a seguito di revoca dell'adozione

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza (anche se risiede in Italia), a seguito di **revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante**. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca³⁷.

La **revoca dell'adozione per colpa dell'adottato**, ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti³⁸.

I cittadini che rinunciano alla cittadinanza italiana come dai punti c) e d), posso acquistare successivamente soltanto a seguito di naturalizzazione come indicato al punto 2, paragrafi c) e d).

4.e) Perdita per sanzione³⁹

E' prevista la perdita della cittadinanza italiana anche in caso di

- mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia
- mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presta per uno Stato estero
- l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso.

Nelle suddette ipotesi, trattandosi di sanzione, la perdita della cittadinanza non è subordinata al possesso di altra cittadinanza e, nel secondo caso, non è ammesso il riacquisto della cittadinanza.

5) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Può riacquistare la cittadinanza italiana⁴⁰:

- chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana
- chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'este-

ro, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana

- chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia
- lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la possibilità di rinuncia da parte dell'interessato per tutelarne la volontà
- chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

¹ Sono "territorio della Repubblica" anche le navi iscritte nei registri marittimi italiani e gli aereomobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, battenti bandiera italiana. E questo nei casi in cui siano, in base al diritto internazionale, soggetti all'ordinamento italiano e sottratti ad una legge territoriale straniera. Per le navi, questa circostanza si verifica quando sono in navigazione fuori dalle acque territoriali.

² Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato, corredata dell'atto di nascita, della documentazione relativa alla residenza in Italia e di ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide (DPR 572/93, art. 17)

³ Il minore diviene cittadino italiano con la trascrizione del provvedimento di adozione, ma con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia (art. 34 punto 3 della legge n°476 del 1998). Perché possa esservi acquisto della cittadinanza italiana, è indispensabile che almeno uno dei genitori adottivi sia cittadino italiano al momento in cui diviene efficace il provvedimento giudiziale, italiano o straniero, di adozione. Se, invece, i genitori adottivi sono in quel momento stranieri e conseguono la cittadinanza italiana successivamente all'adozione, il mutamento di quella del minore si verifica per comunicazione di diritto.

⁴ DPR 572/93, art. 1, comma 1 b).

⁵ Affinché si verifichino gli effetti della legge, occorre che l'interessato dichiari preventivamente di voler disimpegnare il servizio militare al fine del conseguimento della cittadinanza italiana.

⁶ La dichiarazione non può essere fatta dopo la cessazione del pubblico impiego.

⁷ "Salvi i casi nei quali la legge richiede specificatamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato" – DPR 572/93, art. 1, comma 1 c).

⁸ Parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 6.11.1996

⁹ Non è più richiesto il certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine ai cittadini stranieri che intendono acquisire la cittadinanza italiana (DM 7.10.2004)

¹⁰ Nei casi di cui al punto d), l'istanza si presenta all'Autorità consolare italiana nel Paese di residenza (DPR 362/94 art. 1 comma 1).

¹¹ Per Firenze: <http://www.prefettura.firenze.it/indiceserv.htm>

¹² Triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi: **se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune.**

¹³ Qualora l'ordinamento del Paese d'origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il egli dovrà produrre anche un'attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare che confermi la "non previsione" del Paese di origine dell'istituto della certificazione penale.

¹⁴ Vedi nota 11.

¹⁵ Vedi nota 11.

¹⁶ Presupposto per l'acquisto della cittadinanza è che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche previste dai punti a) o b) (cfr. Cons. di Stato pareri n. 2487/1992 del 30.11.1992 e n. 347/1993 del 17.5.1993). Pertanto le modificazioni sopravvenute a quel momento storico (scioglimento del matrimonio per effetto di divorzio dal coniuge italiano o per effetto di decesso da parte dello stesso; trasferimento all'estero della residenza - qualora ai fini dell'acquisto della cittadinanza sia fatto valere il requisito della residenza in Italia per sei mesi in costanza di matrimonio - ecc.) sono irrilevanti, ancorché, in ipotesi, anteriori alla presentazione dell'istanza.

¹⁷ Nei casi di cui al punto b), l'istanza può essere presentata all'Autorità consolare italiana nel Paese di residenza (D.P.R. 362/94 art. 1 comma 1).

¹⁸ Vedi nota 11.

¹⁹ Modello disponibile c/o Prefettura di Firenze o nel sito <http://www.prefettura.firenze.it/indiceserv.htm>

²⁰ Vedi nota 20.

²¹ Al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al mutamento della cittadinanza d'origine o, comunque, all'acquisto della cittadinanza italiana, la Questura deve fornire anche i seguenti ulteriori elementi particolarmente rilevanti (tali notizie potranno essere dedotte anche da colloqui con l'istante): livello di assimilazione della cultura e integrazione nell'ambiente nazionale da parte del soggetto; grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento; composizione della famiglia dell'istante e grado di integrazione nella società italiana con particolare riferimento al coniuge, all'attività lavorativa svolta dai componenti maggiorenni e al regolare adempimento dei correlati obblighi tributari e contributivi in genere; notizie circa i figli minori facenti parte del nucleo familiare, con riguardo all'osservanza degli obblighi scolastici previsti per legge; specificazione circa l'eventuale richiesta di naturalizzazione italiana proposta da parte di taluno dei componenti la famiglia dell'istante (Ministero dell'Interno – Circolare n. K.60.1/86 del 7.11.1996)

²² DPR 362/94 art. 4 e 5.

²³ Ministero dell'Interno – Circolare n. K.28.dell'8.4.1991

²⁴ Alle cittadine italiane coniugate dopo il 1° gennaio 1948 ed alle cittadine italiane il cui coniuge abbia perduto la cittadinanza italiana dopo il 1° gennaio 1948, in presenza di una manifestazione di volontà, va riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Tale ricon

oscimento potrà avere luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta. I figli delle donne che, benché coniugate dopo il 1° gennaio 1948, non abbiano potuto rendere la suddetta manifestazione di volontà, qualora lo richiedano, si possono considerare cittadini italiani (Ministero dell'Interno – Circolare n. K.60.1 del 8.01.2001).

²⁵ I discendenti di cittadini italiani, in possesso di regolare permesso di soggiorno, vengono iscritti nei registri anagrafici indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso (Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 23.12.2002)

²⁶ "Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi".

²⁷ Legge 379/2000, art. 1 – "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti", Ministero dell'Interno – Circolare n. K.78 del 19.02.2001

²⁸ Convenzione di Monaco del 5.9.1980 – Legge 31.05.1995, n. 218, art. 24, comma 1

²⁹ L'interessato dovrà essere invitato a provvedere alla necessaria rettifica della documentazione italiana in conformità alle generalità risultanti dalla documentazione straniera, entro un termine ragionevole di tempo (almeno 4 mesi) – Ministero dell'Interno – Circolare n. K.60.1/86 del 7.11.1996.

³⁰ Convenzione dell'Aja, 5.10.1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

³¹ Ministero dell'Interno – Circolare n. 51/2004 "Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità documenti e certificati rilasciati da UNMIK"

³² Nota n. 303/346415 del 29.07.2004, in base all'Emendamento n. 16, promulgato il 1.12.2003 dall'Autorità Provisoria di Coalizione

³³ Legge 91/1992, art. 11

³⁴ Convenzione di Strasburgo del 6.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, ratificata con Legge 4.10.1966, n. 876, e Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 14.12.1994, n. 703 (ratificato dall'Italia e dalla Francia il 24.3.1995 e dall'Italia e dai Paesi Bassi il 20.8.1996).

³⁵ Art. 1, punto 3; art. 2

³⁶ Legge 91/1992, art. 14

³⁷ Legge 91/1992, art. 3, comma 4

³⁸ Legge 91/1992, art. 3, comma 3

³⁹ Legge 91/1992, art. 12

⁴⁰ Legge 91/1992, art. 13

MATRIMONIO

Soggetti interessati

Tutti i cittadini, italiani e stranieri, anche nel caso in cui non siano residenti né domiciliati nel territorio comunale e siano privi di permesso di soggiorno.

Organi di riferimento

Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza

Ufficio Pubblicazioni (nel caso in cui almeno uno dei due futuri coniugi sia residente)

Documenti da presentare

- documento d'identità valido: passaporto o altro documento riconosciuto come equivalente
- Nulla Osta¹ al matrimonio, che può essere rilasciato
 - a) dalla rappresentanza consolare dello Stato di appartenenza in Italia (informarsi presso la suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla Osta). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata² dalla Prefettura
 - b) dall'Autorità competente nello Stato di appartenenza, se la normativa dello Stato estero lo permette. I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana nello stesso Stato
- atto di nascita: se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, ed è, quindi, soggetto alla pubblicazione di matrimonio. L'atto di nascita può essere rilasciato come al punto a) e b) e, se è redatto su modulo internazionale (plurilingue) è esente da legalizzazione (qualora il Nulla Osta comprenda anche le generalità dei genitori, non è necessario l'atto di nascita)

Il minorene, che abbia compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d'Appello.

I rifugiati politici devono presentare

- certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma (tel. 06 802121, telefonare per un appuntamento)
- copia atto di notorietà, redatto in presenza di due testimoni presso il Tribunale
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
- documento d'identità valido

Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete munito di un documento d'identità (maggiorenne), sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione.

Agli stranieri, regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno, che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, la questura rilascia un **permesso di soggiorno per motivi familiari**. Tale permesso di soggiorno è immediatamente revocato, qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.

Qualora vengano meno i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se ricorrono i presupposti e dietro presentazione di un'istanza in tal senso da parte dell'interessato/a, può essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Il Nulla Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio e, se lo è da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale. (N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano, indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana, indicare il Comune di residenza all'estero).

² Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

³ Prefettura di Firenze, Via A. Giacomini 8 – tel. 055 27831

DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI E RELIGIOSI

Soggetti interessati

- chiunque, cittadino italiano o straniero, ritiene di essere stato discriminato nell'esercizio di un diritto, nell'accesso ad un servizio o al lavoro in base alla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, la cittadinanza, il gruppo linguistico, le convinzioni e le pratiche religiose
- le associazioni e gli enti, che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, iscritti in un apposito registro¹ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità)
- le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La discriminazione

Il decreto di "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"² reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

Per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta.

- **discriminazione diretta** quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga
- **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Compie una discriminazione

- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che, nell'esercizio delle sue funzioni, compie od ometta atti non previsti dalle leggi nei riguardi di un cittadino italiano o straniero, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali e ai servizi sanitari allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità

- il datore di lavoro o i suoi incaricati i quali compiano un atto o un comportamento che, direttamente o indirettamente, discrimina ai danni dei lavoratori, soltanto in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa o ad una cittadinanza

Organi di riferimento

- il Tribunale del luogo di domicilio dell'interessato, presentando un ricorso che verrà poi esaminato dal giudice, il quale può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e adottare ogni altra misura idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice può, se ritiene il ricorso fondato, condannare il responsabile dell'atto discriminatorio al risarcimento del danno anche non patrimoniale, il così detto danno morale
- il Centro Regionale di osservazione, di informazione e di assistenza legale alle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi³

Tempi

Nei casi d'urgenza il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove necessario, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore ai 15 giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità è stato istituito l'**Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)**⁴, il quale, oltre a redigere una relazione annuale per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta e a promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione con le associazioni e gli enti iscritti nel registro, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni, ha il compito di:

- fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori
- svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori
- promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti iscritti nell'apposito registro, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica
- diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione
- formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente

Le denunce possono essere inoltrate all'**UNAR** anche tramite servizio telefonico.

Numero verde 800 90 10 10⁵ attivo tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00 e disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, rumeno, cinese mandarino e via web⁶.

¹ Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco sono anche legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

² D.Lgs. 9.07.2003, n. 215 – G.U. n. 186 del 12.08.2003

³ Al momento della stesura di questa scheda, in Toscana non è stato ancora costituito il Centro Regionale in oggetto.

⁴ Dipartimento per le Pari Opportunità, via Barberini, 38 - 00187 Roma - Segreteria 06 42153488 - 06 42153261, sito web www.pariopportunita.gov.it - e-mail antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it

⁵ Il centro di contatto è gestito dall'UNAR e dall'Associazione ACLI, la quale dispone di una rete di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale; tale centro può contare su un servizio di consulenza e assistenza tecnica assicurato da un gruppo di esperti presenti nella sede centrale e in 5 macroaree geografiche, nelle sedi di Padova, Milano, Roma, Napoli e Catania.

⁶ Vedi nota 4.

INDIRIZZI UTILI

UFFICIO NASCITE E CITTADINANZE

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768294

UFFICIO STATO CIVILE – CITTADINANZA

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768278

UFFICIO STATO CIVILE – MATRIMONIO

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768518

UFFICIO ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI INDIRIZZO

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Via dei Leoni 5, Tel. 055 2768249

UFFICIO ANAGRAFE – CARTA D'IDENTITÀ (ANCHE C/O SEDI DEI QUARTIERI)

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768376

AZIENDA SANITARIA – ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Quartiere 1, Borgo Ognissanti 20, Tel. 055 2285500

Quartiere 2, Viale G. D'Annunzio 29, Tel. 055 6264822

Quartiere 3, Via di Ripoli 96, Tel. 055 6583706

Quartiere 4, Lungarno Santa Rosa 13, Tel. 055 2285649 e Via Canova, angolo via Chiusi, Tel. 055 2285406

Quartiere 5, Viale Morgagni 33, Tel. 055 2285319 e Via dell'Osteria 8, Tel. 055 32241

PREFETTURA – AREA DIRITTI CIVILI, CITTADINANZA,

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO, IMMIGRAZIONE E DIRITTO D'ASILO

Via A. Giacomini 8, Tel. 05527831

PREFETTURA – SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE,

Via A. Giacomini 8, Tel. 05527831

QUESTURA DI FIRENZE

Via Zara 2, URP 055 4977602-603

COMUNE DI FIRENZE – INFOPOINT MIGRANTI

Via Verdi 24 Tel. 055 2769791 / 055 2769786 / 055 2769787

COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO CASA,

Viuzzo delle Calvane 3, Tel. 055 3282483 – 055 3282469

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE,

Piazza dei Giudici 3, Tel. 055 27951

AZIENDA SANITARIA – IGIENE E SANITÀ PUBBLICA,

Via di San Salvi 12, Tel. 055 6263608

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SEGRETERIA STUDENTI STRANIERI

P.zza S. Marco 4, Tel. 2757229

TRIBUNALE DI FIRENZE,

Piazza San Firenze 5, Tel. 055 210308

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O PRETURA DI FIRENZE,

Viale Spartaco Lavagnini 31, Tel. 055 33930

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, Via della Scala 79, Tel. 055 267295

PRETURA DI FIRENZE, Piazza San Martino 2, Tel. 055 264271